

ESENTE

sent 36012/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DLE POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace dott. Carmen MASCIA, III[^] sez., ha pronunciato la seguente
SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 40559\12 R.G. promossa
DA

, in persona del legale rappresentante Lorenzo Ricci,
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Spalato 11 c/o studio legale D'Agostino,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Taccogna in virtù di delega a margine
dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

ENEL Energia S.p.A., Mercato Libero in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Carlo Mirabello n. 34
rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Paris in virtù di procura alle liti

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il giorno 13.07.11 la società istante ha convenuto in
giudizio la Enel S.p.A. lamentando di:

- 1) essere venuta a conoscenza dell'esistenza, a distanza di molti anni, di una morosità di euro 2155,67 poi ridotta ad euro 1578,41 nel corso del giudizio, per una fattura insoluta nonostante che nell'anno 2007 cui fa riferimento, siano state regolarmente pagate tutte le altre fatture ricevute,
- 2) nonostante l'adempimento dell'attore, la società convenuta sostiene di aver diritto al pagamento "per il trasporto, dispacciamento, bilanciamento dell'energia",
- 3) nelle condizioni generali di fornitura non sono assolutamente indicati i criteri per la quantificazione delle suddette operazioni e l'utente non è stato messo in condizioni di scegliere o meno un contratto così impreciso,
- 4) la genericità della fattura in esame risalta dalla mancanza di indicazione di importi dei consumi rilevati al netto delle quote già versate, vanificando ogni tentativo di controllo della correttezza dei calcoli effettuati.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della fattura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale della Confconsumatori pari ad euro 100,00, euro 60 per indennizzo forfetario ed euro 500,00 per i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti oltre il rimborso delle spese di lite..

L'attore ha allegato documentazione a sostegno della domanda elencata nell'indice del fascicolo.

Si è costituita la soc. ENEL che ha sostenuto la fondatezza del suo operato essendo l'istante morosa per mancato pagamento della fattura n. 21124029677. In relazione a tale credito (peraltro diminuito in euro 1578,41) è stata proposta domanda

riconvenzionale nei confronti della società attrice della quale è stata richiesta la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Sulle note conclusionali delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla soc. ENEL SPA a causa di mancanza di trasparenza del contratto "anno sicuro" stipulato fra le parti, che non contiene clausole riguardanti variazioni dei prezzi pattuiti nel conguaglio finale nè era previsto il pagamento per operazioni quali "il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento dell'energia".

Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta: l'inadempimento contrattuale lamentato dalla soc convenuta non è evidente in quanto la società Enel, a suo piacimento, ha inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito. La fattura, quindi, non è riscontrabile e va annullata e va anche riconosciuto il rimborso di euro 100,00 per le spese stragiudiziali sopportate dall'attore. Va respinta la istanza di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di euro 60,00 in quanto non provati.

Si condanna, pertanto la soc ENEL in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la società istante con la somma di euro 100,00 e si dichiara nulla la fattura di euro 21124029677 perché è ingiustificata la cifra richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano equitativamente, come nel dispositivo.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla controversia fra le parti in epigrafe descritte, così provvede:

- 1) dichiara fondata la domanda e la accoglie;
- 2) per l'effetto condanna la società ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire la soc. ... in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di euro 100,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda al dì del soddisfo
- 3) condanna la società ENEL ENERGIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare la soc ... delle spese del presente procedimento che ammontano ad euro 389,00 per competenze ed euro 950,00 per onorario di avvocato oltre IVA ed altre incombenze di legge.

Così deciso in Roma addì 20.10.13

IL GIUDICE DI PACE
Dr.ssa Carmel Mascia

